



**ATTO N. ORDS 37**

**DEL 11/07/2022**

**IL SINDACO**

**ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO :** ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione degli eventi denominati "APE nel Parco" dei giorni 12, 19 e 26 luglio 2022 organizzati a Milano all'interno del Parco Sempione

**Premesso che:**

- All'interno del Parco Sempione e precisamente in viale Byron e in viale Goethe nei giorni 12, 19 e 26 luglio 2022 si svolgeranno degli eventi, con libero accesso ai cittadini, denominati "APE NEL PARCO" con orario dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, organizzati dall'Associazione APE con sede a Milano in via Urbano III civ. 3, durante i quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande;

**Rilevato che:**

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevole della massima attenzione;
- al fine di garantire che gli eventi si svolgano correttamente occorre contenere i fenomeni negativi connessi alla concentrazione in una unica località di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro, all'interno del Parco Sempione, acquistate anche in esercizi pubblici ubicati nelle vie limitrofe, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie se trattasi di vetri frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati agli eventi.

**Considerato che:**

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari divieti le attività di somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine nonché di bottiglie di plastica chiuse con tappo.

**Considerato, altresì che:**

- ricorre la necessità in occasione degli eventi in oggetto di adottare delle contromisure allo scopo di



tutelare l'incolumità pubblica qualora bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali e fuochi e artifici pirotecnici siano utilizzate come strumenti atti ad offendere;

- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

**Attesa** la necessità di garantire che gli eventi in oggetto si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale, il decoro urbano e l'igiene.

**Valutata** positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, lattine di qualsiasi tipologia e bottiglie di plastica chiuse con tappo.

**Ritenuto** quindi di adottare per la durata degli eventi in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico e visitatori, all'interno del Parco Sempione;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale sul commercio su area pubblica.

## ORDINA

**dalle ore 17.00 dei giorni 12, 19 e 26 luglio 2022 alle ore 02.00 dei rispettivi giorni successivi**

in Milano **all'interno di tutta l'area del Parco Sempione:**

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro o latta nonché bottiglie di plastica chiuse con tappo. Dal divieto di introdurre alimenti o bevande in contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi gli esercizi pubblici e le altre attività commerciali al solo fine dell'approvvigionamento;**
2. **il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti**



- miscele detonanti ed esplodenti, nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;
- all'interno di tutta l'area del Parco Sempione e nel raggio complessivo di 50 metri dalla recinzione del medesimo parco, il divieto sia in sede fissa sia in forma ambulante di somministrare, vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, qualsiasi bevanda in bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, nonché bottiglie di plastica chiuse con tappo, rivolto a tutti i pubblici esercizi, esercizi commerciali, chioschi e artigiani che effettuano attività di vendita. E' consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di carta o di plastica;
  - E' consentito, sia all'interno di tutta l'area del Parco Sempione sia nel raggio complessivo di 50 metri dalla recinzione del medesimo parco, ai soli ristoranti con servizio al tavolo, la consumazione in vetro di qualsiasi bevanda, fermo restando il divieto di asportazione delle stesse in bottiglie e contenitori di vetro, lattine e bottiglie di plastica chiuse con tappo.

ORDINA ALTRESI'

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dalle ore 17.00 dei giorni 12, 19 e 26 luglio 2022 alle ore 02.00 dei rispettivi giorni successivi** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



**ATTO N. ORDS 38**

**DEL 15/07/2022**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO :** Modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 35 del 25/06/22 - Risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile durante il periodo di siccità

### **Vista**

- l'Ordinanza Sindacale n. 35 del 25/06/22 relativa al risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile durante il periodo di siccità (allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale).

### **Considerato che:**

- sul territorio milanese persistono condizioni climatiche di grande caldo unito a scarsità idrica;
- le previsioni meteo prevedono nei prossimi giorni temperature massime in aumento oltre i 35°C, con picchi superiori ai 38°C;
- le manovre idrauliche adottate sul Canale Villoresi, Naviglio Grande, Darsena e Naviglio Pavese sono state sufficientemente efficaci a superare il periodo maggiormente critico per l'irrigazione agricola;
- i raccolti agricoli hanno oramai superato la metà della maturazione grazie anche a tutte le misure messe in atto;
- i consumi d'acqua, registrati dal Servizio Idrico Integrato, sono diminuiti del 10%

### **Visti**

- il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)",
- il DPCM 04.06.1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali,
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## **ORDINA**

la modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 35 del 25/06/22, ferma restando la validità di tutti gli altri contenuti, relativamente ai punti 1) e 4), prevedendo, su tutto il territorio comunale:



1. il divieto di prelievo d'acqua per l'innaffiatura delle piante, arbusti, giardini e prati, salvo che dalle ore 22 alle ore 8, al fine di evitare fenomeni di evapotraspirazione; è esclusa dal divieto l'attività delle autobotti che provvedono a innaffiare 24 ore su 24 gli alberi e le aree non raggiunti da impianti di irrigazione;

4. il divieto di riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine.

Sono esclusi:

- fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine che prevedono il ricircolo dell'acqua;
- tutti gli specchi d'acqua con la presenza di fauna e flora ittica;
- tutte quelle fontane che per ragioni tecnico-operative debbano rimanere accese e/o essere riempite per non pregiudicare il futuro ripristino dell'impianto.

### **AVVERTE**

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria ivi prevista, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

### **DISPONE**

che i competenti organi di vigilanza adottino le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza;

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente;

l'invio di copia del presente provvedimento:

- a Regione Lombardia all'indirizzo [presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it);
- alla Prefettura di Milano, all'indirizzo [protocollo.prefmi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmi@pec.interno.it)

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



ATTO N. ORDS 35

DEL 25/06/2022

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile durante il periodo di siccità

### Premesso che:

- dal “Bollettino Portate Po n. 113 del 16/06/2022 prot. n. 238/2022”, trasmesso dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Po in pari data, si rileva ormai la presenza nel territorio regionale di una condizione di deficit idrico generalizzato caratterizzato da:
  - assenza di risorsa nivale;
  - importante e generalizzato deficit di precipitazione nel trimestre aprile 2022 – giugno 2022 e nel semestre gennaio 2022 – giugno 2022;
  - portate delle maggiori aste fluviali con trend negativo;
  - livello di riempimento dei laghi alpini sono ampiamente sotto la media stagionale e gli invasi di monte stanno rapidamente esaurendo la disponibilità;
  - generalizzata depressione del livello di falda, con abbassamenti più significativi rispetto alla media storica nelle zone già afflitte da severa e perdurante siccità nel 2021.
- con Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 917 del 24/06/2022 è stato dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio regionale sino al 30 settembre 2022 (salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica) a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale.

### Considerato che:

- da un confronto con la società MM, gestore del servizio idrico integrato del Comune di Milano, non sono emerse criticità immediate nella falda sotterranea per l’approvvigionamento, trattamento e distribuzione dell’acqua ad uso potabile nella città di Milano;
- da un confronto con le aziende agricole rappresentate dalle associazioni di categoria, aderenti al Distretto Agricolo Milanese o affittuarie del Comune di Milano sono emerse gravi criticità per l’approvvigionamento idrico ad uso irriguo dalla rete idrografica composta dal Reticolo Idrico Principale, Consortile e Minore.

### Considerato altresì che:

- il sistema idrico milanese funziona attraverso l’approvvigionamento idrico dell’acquedotto che attinge al 100% dalla falda sotterranea, utilizzando un sistema costituito da 28 stazioni di



pompaggio e da 400 pozzi mediamente attivi che alimentano una rete di adduzione e distribuzione che si estende per circa 2.228 km;

- l'acqua prelevata, distribuita e consumata non viene sprecata poiché interamente convogliata in due impianti di depurazione siti a Nosedo e San Rocco che, a seguito del trattamento depurativo, la restituiscono nel reticolo idrico minore per uso irriguo, rispettivamente tramite la Roggia Vettabbia e le Rogge Carlesca e Pizzabrasa; pertanto, tutta l'acqua dell'acquedotto consente di irrigare un vasto comprensorio che si estende nel sud milanese;
  - nel territorio del Comune di Milano sono presenti diversi impianti geotermici, concessi e gestiti da privati, per l'attingimento dell'acqua della prima falda ed utilizzati per la climatizzazione di immobili e con successiva reimmissione dell'acqua in falda oppure, in diversi casi, con scarico nei corpi idrici e conseguente possibilità di riuso in agricoltura; tali scarichi sono stati autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 dai vari Enti competenti per ogni corpo idrico e nello specifico:
    - Reticolo Idrico Minore demaniale (RIM) - Comune di Milano,
    - Reticolo Idrico Consortile (RIB) - Consorzio Est Ticino Villoresi,
    - Reticolo Idrico Privato - Vari enti privati
- lo scarico di tali pozzi, già connessi al reticolo idrico, consente di valorizzare ai fini agricoli irrigui questa risorsa;
- nel Comune di Milano sono presenti n. 96 fontane pubbliche ornamentali, delle quali il 50% circa è disattivabile, lasciando in alcuni casi le vasche con acqua previa clorazione per evitare la formazione di alghe; non saranno disattivate le fontane ornamentali con flora acquatica e fauna ittica o quelle che per criticità tecniche non consentirebbero una riattivazione senza problemi di natura strutturale; gli interventi necessari per disattivare le fontane pubbliche ornamentali selezionate avranno una durata di circa una settimana;
  - nel Comune di Milano sono presenti n. 580 fontanelle pubbliche; tali fontanelle contribuiscono al funzionamento e monitoraggio del sistema idrico e non verranno disattivate per consentire l'idratazione della popolazione; l'acqua non prelevata è inoltre immediatamente rivalorizzata tramite l'acquedotto per l'uso irriguo;
  - il fenomeno dell'evapotraspirazione dovuto al lavaggio dei cortili e all'irrigazione dei parchi urbani è invece caratterizzato dalla perdita della risorsa idrica la quale, non essendo più immessa nella fogna, non viene trattata e valorizzata a fini irrigui.

#### **Rilevato che:**

- in data 14 giugno 2022, il Consorzio Est Ticino Villoresi concordava con le aziende agricole milanesi una riduzione delle portate idriche per uso irriguo a causa della riduzione del 50% delle portate derivate dal Lago Maggiore, imposta dal Consorzio del Ticino, Ente regolatore del lago, a causa del rapido esaurimento delle scarse riserve idriche;
- in data 15 giugno 2022, alcune aziende agricole presenti nel territorio del Comune di Milano, aderenti alle associazioni di categoria e al Distretto Agricolo Milanese, lamentavano di aver ricevuto meno della metà dell'acqua attesa, con conseguente parziale o mancata irrigazione di mais e riso;
- in data 16 giugno 2022, l'Amministrazione avviava un'interlocuzione con il Consorzio Est Ticino Villoresi che prontamente adottava manovre idrauliche sulla Darsena volte ad aumentare l'afflusso per uso irriguo ripristinando parzialmente i volumi d'acqua concessi;
- in data 17 giugno 2022, è stato attivato il Centro Operativo Comunale COC della Protezione Civile del Comune di Milano a tema siccità, attivando le diverse funzioni interessate e nello specifico l'Area Food Policy e Agricoltura e l'Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale con il supporto di MM e del Consorzio Est Ticino Villoresi e della Comunione degli utenti della bocca di presa Ticinello del Naviglio Grande;
- a seguito del confronto all'interno del COC Siccità, in data 17 giugno 2022 veniva formalmente richiesto a Regione Lombardia e al Consorzio Est Ticino Villoresi un intervento urgente per ripristinare l'afflusso d'acqua uso irriguo dalla chiusa in Darsena verso il Cavo Ticinello, considerando prioritario l'utilizzo irriguo sugli altri usi della risorsa idrica della Darsena;
- in data 18 giugno 2022, il Consorzio Est Ticino Villoresi, alla luce della richiesta urgente del



Comune di Milano, procedeva ad effettuare alle ore 9.30 una manovra che ha consentito di erogare al Cavo Ticinello una portata stabile di 950 l/s, diminuendo i livelli idrometrici in Darsena.

#### Visto

- il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che prevede che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”;
- il DPCM 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali,
- l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

#### Ritenuto:

- necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili e non recuperate tramite l’acquedotto, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico e igienico, vietando al contempo l’uso dell’acqua potabile per altri usi,

#### ORDINA

su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza:

1. il divieto di prelievo di acqua per l’annaffiatura di giardini e prati, con l’esclusione dell’irrigazione destinata a nuovi impianti di alberi, arbusti e opere pubbliche;
2. il divieto del prelievo di acqua per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali nelle ore diurne, con la raccomandazione di ridurre tali attività e comunque effettuarle dopo il tramonto, al fine di evitare l’evapotraspirazione dell’acqua e favorire la sua raccolta nella rete fognaria;
3. il divieto del prelievo di acqua per il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli impianti di autolavaggio;
4. il divieto di riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine su aree private, con l’avvertenza che può essere conservata l’acqua presente nell’invaso opportunamente trattata. Sono escluse dal presente divieto fontane naturalistiche e specchi d’acqua con la presenza di fauna e flora ittica; su istanza motivata possono essere concesse deroghe per ragioni tecnico-operative in grado di pregiudicare il futuro ripristino dell’impianto;
5. ai gestori del servizio idrico di attivare tutti i pozzi che prevedono un prelievo di falda e scarico in un corpo idrico riceettore appartenente al Reticolo Idrico minore, consortile o privato.

#### INVITA

- la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini e attori coinvolti;
- i proprietari, conduttori o manutentori di impianti geotermici ad acqua di falda presenti nel Comune di Milano ad aumentare al massimo l’attingimento dell’acqua di falda e lo scarico nel corpo idrico riceettore appartenente al Reticolo Idrico minore, consortile o privato e a darne comunicazione all’indirizzo [foodpolicy@comune.milano.it](mailto:foodpolicy@comune.milano.it)

#### AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con l’applicazione della pena pecuniaria ivi prevista, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria;

#### DISPONE

che i competenti organi di vigilanza adottino le opportune misure di controllo per il rispetto della





presente ordinanza, nonché per perseguire eventuali prelievi abusivi, furti e manomissioni di manufatti del sistema idrico, ivi comprese le prese e paratoie necessarie al corretto funzionamento della Darsena e dei navigli, rogge, canali, cavi, colatori, scolmatori e derivazioni;

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente;  
l'invio di copia del presente provvedimento:

- alla Regione all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it;
- alla Prefettura di Milano, all'indirizzo protocollo.prefmi@pec.interno.it

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*

Comune di Milano - Rep. ORDS 15/07/2022.0000038.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



ATTO N. ORDS 39

DEL 29/07/2022

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla MOVIDA

**VALIDITA':** dal 30/07/2022 fino al 28/08/2022

### IL SINDACO

**Premesso che** le aree urbane della Movida, specificatamente indicate, sono interessate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

**Considerato che** le aree interessate dalla Movida sono denominate come segue:

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;

**Preso atto che** nell'elenco e nelle corrispondenti planimetrie allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area urbana le vie che rappresentano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

**Rilevato che:**

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla Movida comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine,



costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;

- le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

**Considerato altresì che** tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione anche reiterate nel tempo, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

**Atteso che**, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

**Considerato che** per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere tutte le azioni al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone, assicurare la tutela del decoro urbano e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso improprio di bottiglie, contenitori in vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

**Considerato, altresì, che:**

- ricorre la necessità di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare in primis la incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Attesa** la necessità di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dalla "Movida" avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;

**Valutata** positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:

- prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine;
- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

**Vista** la necessità di provvedere e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune



e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla “Movida” la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

**Ritenuto che** ricorre la necessità dell'applicazione della misura di prevenzione del divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande nelle aree della Movida in quanto si è rilevato che, tali località sono ancora interessate da un rilevante afflusso di persone, che si prevede possa subire una sensibile riduzione nei prossimi mesi autunnali, tenendo anche conto che, comunque, la limitazione dell'uso del vetro rappresenta sempre un efficace strumento per contrastare comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

**ORDINA**

**Dalle ore 00.01 di sabato 30 luglio 2022 alle ore 24.00 di domenica 28 agosto 2022, i seguenti divieti:**

**1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della “MOVIDA”, le cui vie perimetrali sono individuate nell'elenco e nelle planimetrie allegate al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, cibi e bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina. E' consentita la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;**

**2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo è consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.**

**ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.



Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di sabato 30 luglio 2022 alle ore 24.00 di domenica 28 agosto 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



**Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro**

Le vie indicate con la dicitura "non compresa" indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall'Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
<b>AREA DUOMO</b>	Piazzale Castello	Compresa nell'area
	Via Quintino Sella	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Cusani	Compresa nell'area
	Via Rovello	Compresa nell'area
	Via Dante	Compresa nell'area
	Via San Prospero	Compresa nell'area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell'area
	Via San Dalmazio	Compresa nell'area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell'area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell'area
	Piazza Della Scala	Compresa nell'area
	Via Case Rotte	Compresa nell'area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell'area
	Via Catena	Compresa nell'area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell'area
	Corso Matteotti	Compresa nell'area
	Piazza San Babila	Compresa nell'area
	Largo Toscanini	Compresa nell'area
	Corso Europa	Compresa nell'area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell'area
	Piazza Fontana	Compresa nell'area
	Via Larga	Compresa nell'area
	Via Albricci	Compresa nell'area
	Piazza Missori	Compresa nell'area
	Via Zebedia	Compresa nell'area
	Piazza Sant'Alessandro	Compresa nell'area
	Via della Palla	Compresa nell'area
	Via Torino	Compresa nell'area
	Via Spadari	Compresa nell'area
	Via Armorari	Compresa nell'area
	Via Cordusio	Compresa nell'area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell'area
	Via Meravigli	Compresa nell'area
Via Camperio	Compresa nell'area	
Largo Cairoli	Compresa nell'area	
Foro Buonaparte	Compresa nell'area	
Via Illica	Compresa nell'area	
Via Ricasoli	Compresa nell'area	
Piazza Castello	Compresa nell'area	



## Allegato 1

<b>AREA ARCO DELLA PACE</b>	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
<b>AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA</b>	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
V.le Carlo Troya	non compresa nell'area	
Via Savona	Compresa nell'area	
V.le Coni Zugna	non compresa nell'area	
C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area	
P.le Cantore	Compresa nell'area	
<b>AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA</b>	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area	




## Allegato 1

	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
<b>AREA ISOLA</b>	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
<b>AREA NOLO</b>	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
<b>AREA LAZZARETTO</b>	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
<b>AREA MELZO</b>	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area





# AREA DUOMO colore blu




Comune di Milano - Rep. ORDS 29/07/2022.0000039.1. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano





# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA TICINESE- colore rosso scuro




Comune di Milano - Rep. ORDS 29/07/2022.0000039.1. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA DARSENA- colore viola




Comune di Milano - Rep. ORDS 29/07/2022.0000039.1. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA NAVIGLI- colore verde




Comune di Milano - Rep. ORDS 29/07/2022.0000039.1. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA TORTONA- colore azzurro



Comune di Milano - Rep. ORDS 29/07/2022.0000039.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano














# AREA ISOLA colore verde




Comune di Milano - Rep. ORDS 29/07/2022.0000039.1. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano





# AREA MELZO colore blu



Comune di Milano - Rep. ORDS 29/07/2022.0000039.1. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitato ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



**ATTO N. ORDS 40**

**DEL 04/08/2022**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti e degli eventi che si svolgeranno presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro nei mesi di agosto e settembre 2022.

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

Nei mesi di agosto e settembre 2022 è previsto lo svolgimento presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro di concerti ed eventi per i quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori e più precisamente nei giorni 27 agosto 2022, 03 settembre 2022, 07 settembre 2022, 09 settembre 2022, 10 settembre 2022, 16 e 17 settembre 2022 si svolgeranno rispettivamente i concerti degli Helloween, di Louis Tomlinson, di Liberato, di Martin Garrix e di Blanco (due date);

#### **Rilevato che:**

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del sito interessato dagli eventi;

#### **Considerato che:**



per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

**Considerato, altresì, che:**

- ricorre la necessità, in occasione degli eventi in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili episodi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Attesa** la necessità di garantire che i concerti si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

**Valutata** positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture interessate dagli eventi;

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

**Ritenuto**, quindi, di adottare dalle ore 09.00 dei giorni 27 agosto 2022, 03 settembre 2022, 07 settembre 2022, 09 settembre 2022, 10 settembre 2022, 16 e 17 settembre 2022 fino alle ore 03.00 dei rispettivi giorni successivi misure preventive al fine di garantire la regolarità delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;



- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008; • la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

## ORDINA

dalle ore 09.00 dei giorni 27 agosto 2022, 03 settembre 2022, 07 settembre 2022, 09 settembre 2022, 10 settembre 2022, 16 e 17 settembre 2022 fino alle ore 03.00 dei rispettivi giorni successivi:

nella zona all'esterno adiacente l'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro, delimitata come segue:

- Piazzale Lotto
- Viale Caprilli
- Via Salmoiraghi
- P.za S. M. Nascente
- Via Sant'Elia
- Via Diomede
- Via Ippodromo
- Via Patroclo
- Via Achille
- Piazzale dello Sport

**il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine. Da questo divieto sono esclusi gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) per il servizio al tavolo fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e latta.**

**all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro**

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi, al solo fine dell'approvvigionamento, coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro;**
2. **il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie o contenitori di vetro o di latta di qualsiasi tipologia o in bottiglie di plastica chiuse con tappo;**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, punti di ristorazione e qualsiasi attività di vendita;**





## ORDINA ALTRESI'

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dalle ore 09.00 dei giorni 27 agosto 2022, 03 settembre 2022, 07 settembre 2022, 09 settembre 2022, 10 settembre 2022, 16 e 17 settembre 2022 fino alle ore 03.00 dei rispettivi giorni successivi** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



**ATTO N. ORDS 41**

**DEL 04/08/2022**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO :** ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione degli eventi denominati "APE nel Parco" dei giorni 30 agosto 2022, 13, 20 e 27 settembre 2022, organizzati a Milano all'interno del Parco Sempione

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- All'interno del Parco Sempione e precisamente in viale Byron e in viale Goethe nei giorni 30 agosto 2022, 13, 20 e 27 settembre 2022 si svolgeranno degli eventi, con libero accesso ai cittadini, denominati "APE NEL PARCO" con orario dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, organizzati dall'Associazione APE con sede a Milano, durante i quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande;

#### **Rilevato che:**

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevole della massima attenzione;
- al fine di garantire che gli eventi si svolgano correttamente occorre contenere i fenomeni negativi connessi alla concentrazione in una unica località di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro, all'interno del Parco Sempione, acquistate anche in esercizi pubblici ubicati nelle vie limitrofe, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie se trattasi di vetri frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire obiettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati agli eventi.

#### **Considerato che:**

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari divieti le attività di somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine nonché di bottiglie



di plastica chiuse con tappo.

**Considerato, altresì che:**

- ricorre la necessità in occasione degli eventi in oggetto di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica qualora bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali e fuochi e artifici pirotecnici siano utilizzati come strumenti atti ad offendere;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

**Attesa** la necessità di garantire che gli eventi in oggetto si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale, il decoro urbano e l'igiene.

**Valutata** positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, lattine di qualsiasi tipologia e bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi. sostanze urticanti chimiche o naturali e fuochi e artifici pirotecnici;

**Ritenuto** quindi di adottare, in occasione degli eventi in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico e visitatori, all'interno del Parco Sempione;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale sul commercio su area pubblica.

**ORDINA**



dalle ore 17.00 dei giorni 30 agosto 2022, 13, 20 e 27 settembre 2022 alle ore 02.00 dei rispettivi giorni successivi

in Milano all'interno di tutta l'area del Parco Sempione:

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro o latta nonché bottiglie di plastica chiuse con tappo. Dal divieto di introdurre alimenti o bevande in contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi gli esercizi pubblici e le altre attività commerciali al solo fine dell'approvvigionamento;
2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;
3. all'interno di tutta l'area del Parco Sempione e nel raggio complessivo di 50 metri dalla recinzione del medesimo parco, il divieto sia in sede fissa sia in forma ambulante di somministrare, vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, qualsiasi bevanda in bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, nonché bottiglie di plastica chiuse con tappo, rivolto a tutti i pubblici esercizi, esercizi commerciali, chioschi e artigiani che effettuano attività di vendita. E' consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di carta o di plastica;
4. E' consentita, sia all'interno di tutta l'area del Parco Sempione sia nel raggio complessivo di 50 metri dalla recinzione del medesimo parco, ai soli ristoranti con servizio al tavolo, la consumazione in vetro di qualsiasi bevanda, fermo restando il divieto di asportazione delle stesse in bottiglie e contenitori di vetro, lattine e bottiglie di plastica chiuse con tappo.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dalle ore 17.00 dei giorni 30 agosto 2022, 13, 20 e 27 settembre 2022 alle ore 02.00 dei rispettivi giorni successivi** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



Comune di Milano - Rep. ORDS 04/08/2022.0000041.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitata ai sensi dell'art . 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



ATTO N. ORDS 43

DEL 24/08/2022

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla MOVIDA

**VALIDITA':** dal 29/08/2022 fino al 27/09/2022

### IL SINDACO

**Premesso che** le aree urbane della Movida, specificatamente indicate, sono interessate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

**Considerato che** le aree interessate dalla Movida sono denominate come segue:

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;

**Considerato altresì** che, oltre alle aree urbane sopra indicate contrassegnate dal numero 1 al numero 8, il fenomeno della Movida si è esteso anche in altre zone cittadine che sono interessate da un'intensa affluenza di persone in orario serale/notturno in particolare con riferimento alle aree rispettivamente denominate "Sarpi" e "Bicocca";

**Ritenuto pertanto di** applicare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento anche nelle aree denominate "Area Sarpi" e "Area Bicocca" contrassegnate nel sopra citato elenco



rispettivamente con i numeri 9 e 10 il cui perimetro è indicato nelle planimetrie allegate;

**Preso atto che** nell'elenco e nelle corrispondenti planimetrie allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area urbana le vie che rappresentano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

#### **Rilevato che:**

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla Movidà comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggetto e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

**Considerato altresì che** tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione anche reiterate nel tempo, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

**Atteso che**, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movidà", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

**Considerato che** per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movidà" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere tutte le azioni al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone, assicurare la tutela del decoro urbano e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso improprio di bottiglie, contenitori in vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

#### **Considerato, altresì, che:**

- ricorre la necessità di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare in primis la incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Attesa** la necessità di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dalla "Movidà" avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;



**Valutata** positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:

- prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine;
- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

**Vista** la necessità di provvedere e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

**Ritenuto che** ricorre la necessità dell'applicazione della misura di prevenzione del divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande nelle aree della Movida in quanto si è rilevato che, tali località sono ancora interessate da un rilevante afflusso di persone, che si prevede possa subire una sensibile riduzione nei prossimi mesi autunnali, tenendo anche conto che, comunque, la limitazione dell'uso del vetro rappresenta sempre un efficace strumento per contrastare comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

#### **Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

### **ORDINA**

**Dalle ore 00.01 di lunedì 29 agosto 2022 alle ore 24.00 di martedì 27 settembre 2022, i seguenti divieti:**

**1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", le cui vie perimetrali sono individuate nell'elenco e nelle planimetrie allegate al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, cibi e bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina. E' consentita la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;**





**2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo è consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.**

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di lunedì 29 agosto 2022 alle ore 24.00 di martedì 27 settembre 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

**LA VICESINDACA**

Anna Scavuzzo

*F.to digitalmente*



**Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro**

Le vie indicate con la dicitura "non compresa" indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall'Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
<b>AREA DUOMO</b>	Piazzale Castello	Compresa nell'area
	Via Quintino Sella	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Cusani	Compresa nell'area
	Via Rovello	Compresa nell'area
	Via Dante	Compresa nell'area
	Via San Prospero	Compresa nell'area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell'area
	Via San Dalmazio	Compresa nell'area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell'area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell'area
	Piazza Della Scala	Compresa nell'area
	Via Case Rotte	Compresa nell'area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell'area
	Via Catena	Compresa nell'area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell'area
	Corso Matteotti	Compresa nell'area
	Piazza San Babila	Compresa nell'area
	Largo Toscanini	Compresa nell'area
	Corso Europa	Compresa nell'area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell'area
	Piazza Fontana	Compresa nell'area
	Via Larga	Compresa nell'area
	Via Albricci	Compresa nell'area
	Piazza Missori	Compresa nell'area
	Via Zebedia	Compresa nell'area
	Piazza Sant'Alessandro	Compresa nell'area
	Via della Palla	Compresa nell'area
	Via Torino	Compresa nell'area
	Via Spadari	Compresa nell'area
	Via Armorari	Compresa nell'area
	Via Cordusio	Compresa nell'area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell'area
	Via Meravigli	Compresa nell'area
	Via Camperio	Compresa nell'area
	Largo Cairoli	Compresa nell'area
Foro Buonaparte	Compresa nell'area	
Via Illica	Compresa nell'area	
Via Ricasoli	Compresa nell'area	
Piazza Castello	Compresa nell'area	



## Allegato 1

<b>AREA ARCO DELLA PACE</b>	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
<b>AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA</b>	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
V.le Carlo Troya	non compresa nell'area	
Via Savona	Compresa nell'area	
V.le Coni Zugna	non compresa nell'area	
C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area	
P.le Cantore	Compresa nell'area	
<b>AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA</b>	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area	



## Allegato 1

	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
<b>AREA ISOLA</b>	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
<b>AREA NOLO</b>	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
<b>AREA LAZZARETTO</b>	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
<b>AREA MELZO</b>	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area
<b>AREA SARPI</b>	Via Luigi Canonica	Compresa nell'area
	Largo Gadda	Compresa nell'area
	Piazza Gramsci	Compresa nell'area
	Via Sabatelli	Compresa nell'area
	Via Paolo Sarpi	Compresa nell'area
	Viale Montello	Compresa nell'area
	P.za Lega Lombarda	Compresa nell'area
	Via C. M. Maggi	Compresa nell'area
<b>AREA BICOCCA</b>	Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area




Allegato 1

	Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area
--	--	--------------------

Comune di Milano - Rep. ORDS 24/08/2022.0000043.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art . 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



# AREA DUOMO colore blu




Comune di Milano - Rep. ORDS 24/08/2022.0000043.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano





# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA TICINESE- colore rosso scuro




Comune di Milano - Rep. ORDS 24/08/2022.0000043.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano





# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA DARSENA- colore viola




Comune di Milano - Rep. ORDS 24/08/2022.0000043.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA NAVIGLI- colore verde




Comune di Milano - Rep. ORDS 24/08/2022.0000043.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA TORTONA- colore azzurro



Comune di Milano - Rep. ORDS 24/08/2022.0000043.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano












# AREA ISOLA colore verde



Comune di Milano - Rep. ORDS 24/08/2022.0000043.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano













ATTO N. ORDS 44

DEL 07/09/2022

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022" tra le squadre "F.C. Internazionale Milano" e "F.C. Bayern Munchen" che si svolgerà il giorno mercoledì 07 settembre 2022 presso lo Stadio G. Meazza

## IL SINDACO

### Premesso che:

il giorno 07 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022" tra le squadre "F.C. Internazionale Milano" e "F.C. Bayern Munchen" per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

### Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

### Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

### Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;



### **Considerato che:**

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplosivi, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

### **Considerato, altresì, che:**

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile; la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;
- all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Attesa** la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

**Valutata** positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

**Ritenuto**, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sottoindicato e ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;



## Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- Il Decreto Prefettizio Prot. N.12B.2/2019-012138 Area I OSP - Prot. 0301452/2022 – Prot. Uscita n. 0301787 del 06/09/2022;

## ORDINA

a partire

**dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza del giorno mercoledì 07 settembre 2022 fino alle ore 02.00 del giorno giovedì 08 settembre 2022 all'interno dello stadio G. Meazza:**

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto sportivo;**
2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
5. **Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell'impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di accrediti personali. All'interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.**

## ORDINA ALTRESI'

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**



Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno mercoledì 07 settembre 2022 fino alle ore 02.00 del giorno giovedì 08 settembre 2022** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*





ATTO N. ORDS 48

DEL 22/09/2022

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA NATIONS LEAGUE 2022" tra le squadre nazionali "Italia" e "Inghilterra" che si svolgerà il giorno venerdì 23 settembre 2022 presso lo Stadio G. Meazza

## IL SINDACO

### Premesso che:

il giorno 23 settembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA NATIONS LEAGUE 2022" tra le squadre nazionali "Italia" e "Inghilterra" per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

### Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

### Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

### Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;



### **Considerato che:**

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

### **Considerato, altresì, che:**

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile; la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;
- all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Attesa** la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

**Valutata** positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

**Ritenuto**, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sottoindicato e ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;



## Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- Il Decreto Prefettizio Fasc. n.12B.2/2013-039960 - Prot. n 2022-0317845 Area I OSP – Prot. Uscita n.0318451 del 20/09/2022;

## ORDINA

a partire

**dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza del giorno venerdì 23 settembre 2022 fino alle ore 02.00 del giorno sabato 24 settembre 2022 all'interno dello stadio G. Meazza:**

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto sportivo;**
2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
5. **Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell'impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di accrediti personali. All'interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.**

## ORDINA ALTRESI'

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**



Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno venerdì 23 settembre 2022 fino alle ore 02.00 del giorno sabato 24 settembre 2022** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



ATTO N. ORDS 50

DEL 03/10/2022

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022" tra le squadre "F.C. Internazionale Milano" e "F.C. Barcellona" che si svolgerà il giorno martedì 04 ottobre 2022 presso lo Stadio G. Meazza

## IL SINDACO

### Premesso che:

il giorno 04 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022" tra le squadre "F.C. Internazionale Milano" e "F.C. Barcellona" per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

### Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

### Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

### Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;



### **Considerato che:**

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

### **Considerato, altresì, che:**

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile; la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;
- all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Attesa** la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

**Valutata** positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

**Ritenuto**, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sottoindicato e ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;



## Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- Il Decreto Prefettizio Prot. N.12B.2/2013-039960 Area I OSP - Prot. 0333542/2022 del 1° ottobre 2022

## ORDINA

a partire

**dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza del giorno martedì 04 ottobre 2022 fino alle ore 02.00 del giorno mercoledì 05 ottobre 2022 all'interno dello stadio G. Meazza:**

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto sportivo;**
2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
5. **Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell'impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di accrediti personali. All'interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.**

## ORDINA ALTRESI'

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**



Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno martedì 04 ottobre 2022 fino alle ore 02.00 del giorno mercoledì 05 ottobre 2022** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*





ATTO N. ORDS 51

DEL 07/10/2022

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla MOVIDA

**VALIDITA':** dal 08/10/2022 fino al 06/11/2022

### IL SINDACO

**Premesso che** le aree urbane della Movida, specificatamente indicate, sono interessate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

**Considerato che** le aree interessate dalla Movida sono denominate come segue:

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;

**Considerato altresì** che, oltre alle aree urbane sopra indicate contrassegnate dal numero 1 al numero 8, il fenomeno della Movida si è esteso anche in altre zone cittadine che sono interessate da un'intensa affluenza di persone in orario serale/notturno in particolare con riferimento alle aree rispettivamente denominate "Sarpi" e "Bicocca";

**Ritenuto pertanto di** applicare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento anche nelle aree denominate "Area Sarpi" e "Area Bicocca" contrassegnate nel sopra citato elenco



rispettivamente con i numeri 9 e 10 il cui perimetro è indicato nelle planimetrie allegate;

**Preso atto che** nell'elenco e nelle corrispondenti planimetrie allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area urbana le vie che rappresentano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

**Rilevato che:**

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla Movidà comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

**Considerato altresì che** tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione anche reiterate nel tempo, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

**Atteso che**, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movidà", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

**Considerato che** per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movidà" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere tutte le azioni al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone, assicurare la tutela del decoro urbano e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso improprio di bottiglie, contenitori in vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

**Considerato, altresì, che:**

- ricorre la necessità di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare in primis la incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Attesa** la necessità di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dalla "Movidà" avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;



**Valutata** positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:

- prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine;
- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

**Vista** la necessità di provvedere e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

**Ritenuto che** ricorre la necessità dell'applicazione della misura di prevenzione del divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande nelle aree della Movida in quanto si è rilevato che tali località sono interessate da un rilevante afflusso di persone e che, comunque, la limitazione dell'uso del vetro rappresenta sempre un efficace strumento per contrastare comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

#### **Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

### **ORDINA**

**Dalle ore 00.01 di sabato 8 ottobre 2022 alle ore 24.00 di domenica 6 novembre 2022, i seguenti divieti:**

**1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", le cui vie perimetrali sono individuate nell'elenco e nelle planimetrie allegate al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, cibi e bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina. E' consentita la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;**



**2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo è consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.**

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di sabato 8 ottobre 2022 alle ore 24.00 di domenica 6 novembre 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



**Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro**

Le vie indicate con la dicitura "non compresa" indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall'Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
<b>AREA DUOMO</b>	Piazzale Castello	Compresa nell'area
	Via Quintino Sella	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Cusani	Compresa nell'area
	Via Rovello	Compresa nell'area
	Via Dante	Compresa nell'area
	Via San Prospero	Compresa nell'area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell'area
	Via San Dalmazio	Compresa nell'area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell'area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell'area
	Piazza Della Scala	Compresa nell'area
	Via Case Rotte	Compresa nell'area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell'area
	Via Catena	Compresa nell'area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell'area
	Corso Matteotti	Compresa nell'area
	Piazza San Babila	Compresa nell'area
	Largo Toscanini	Compresa nell'area
	Corso Europa	Compresa nell'area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell'area
	Piazza Fontana	Compresa nell'area
	Via Larga	Compresa nell'area
	Via Albricci	Compresa nell'area
	Piazza Missori	Compresa nell'area
	Via Zebedia	Compresa nell'area
	Piazza Sant'Alessandro	Compresa nell'area
	Via della Palla	Compresa nell'area
	Via Torino	Compresa nell'area
	Via Spadari	Compresa nell'area
	Via Armorari	Compresa nell'area
	Via Cordusio	Compresa nell'area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell'area
	Via Meravigli	Compresa nell'area
Via Camperio	Compresa nell'area	
Largo Cairoli	Compresa nell'area	
Foro Buonaparte	Compresa nell'area	
Via Illica	Compresa nell'area	
Via Ricasoli	Compresa nell'area	
Piazza Castello	Compresa nell'area	



## Allegato 1

<b>AREA ARCO DELLA PACE</b>	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
<b>AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA</b>	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
V.le Carlo Troya	non compresa nell'area	
Via Savona	Compresa nell'area	
V.le Coni Zugna	non compresa nell'area	
C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area	
P.le Cantore	Compresa nell'area	
<b>AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA</b>	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
Piazzale Biancamano	Compresa nell'area	
Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area	



## Allegato 1

	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
<b>AREA ISOLA</b>	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
<b>AREA NOLO</b>	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
<b>AREA LAZZARETTO</b>	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
<b>AREA MELZO</b>	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area
<b>AREA SARPI</b>	Via Luigi Canonica	Compresa nell'area
	Largo Gadda	Compresa nell'area
	Piazza Gramsci	Compresa nell'area
	Via Sabatelli	Compresa nell'area
	Via Paolo Sarpi	Compresa nell'area
	Viale Montello	Compresa nell'area
	P.za Lega Lombarda	Compresa nell'area
	Via C. M. Maggi	Compresa nell'area
<b>AREA BICOCCA</b>	Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area



Allegato 1

	Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area
--	--	--------------------


Comune di Milano - Rep. ORDS 07/10/2022.0000051.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art . 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano





# AREA DUOMO

colore blu




Comune di Milano - Rep. ORDS 07/10/2022.0000051.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



# AREA ARCO DELLA PACE

## colore rosso




Comune di Milano - Rep. ORDS 07/10/2022.0000051.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitato ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA TICINESE- colore rosso scuro




Comune di Milano - Rep. ORDS 07/10/2022.0000051.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA DARSENA- colore viola




Comune di Milano - Rep. ORDS 07/10/2022.0000051.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA NAVIGLI- colore verde




Comune di Milano - Rep. ORDS 07/10/2022.0000051.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA TORTONA- colore azzurro




Comune di Milano - Rep. ORDS 07/10/2022.0000051.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano





# AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA

## -AREA COMO/GAE AULENTI- colore blu



Comune di Milano - Rep. ORDS 07/10/2022.0000051.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano










# AREA ISOLA colore verde



Comune di Milano - Rep. ORDS 07/10/2022.0000051.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano







# AREA BICOCCA

## Colore Giallo



Comune di Milano - Rep. ORDS 07/10/2022.0000051.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



ATTO N. ORDS 52

DEL 10/10/2022

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022" tra le squadre "A.C. Milan" e "Chelsea F.C." che si svolgerà il giorno martedì 11 ottobre 2022 presso lo Stadio G. Meazza

## IL SINDACO

### Premesso che:

il giorno 11 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022" tra le squadre "A.C. Milan" e "Chelsea F.C." per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

### Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

### Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

### Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;





### **Considerato che:**

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

### **Considerato, altresì, che:**

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile; la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;
- all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Attesa** la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

**Valutata** positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

**Ritenuto**, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sottoindicato e ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;



## Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- Il Decreto Prefettizio Fasc. N.12B.2/2013-039960 AreaI OSP - Prot. n. 2022-0343734 – Prot. Uscita n. 0343809 del 08/10/2022

## ORDINA

a partire

**dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza del giorno martedì 11 ottobre 2022 fino alle ore 02.00 del giorno mercoledì 12 ottobre 2022 all'interno dello stadio G. Meazza:**

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto sportivo;**
2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
5. **Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell'impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di accrediti personali. All'interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.**

## ORDINA ALTRESI'

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**



Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno martedì 11 ottobre 2022 fino alle ore 02.00 del giorno mercoledì 12 ottobre 2022** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



**ATTO N. ORDS 53**

**DEL 18/10/2022**

### **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO :** Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Milano – Posticipo dell’attivazione al 29/10/2022

### **IL SINDACO**

#### **Visti**

- L’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

#### **Preso atto che**

- Il Comune di Milano è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

#### **Visti**

- L’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

#### **Visti**

- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;



- Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

### **Considerato che**

- Il conflitto in Ucraina ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- L'impianto normativo *supra* ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla *ratio* delle norme e del sistema;

### **Considerato altresì che**

- Le temperature registrate in Milano dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale.

### **Considerato altresì che**

- Il Comune di Milano è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha approvato il Piano Aria e Clima con Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 21/02/2022;
- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- A partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si sono verificati superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico;
- Alla data del 16 ottobre 2022 è stato registrato il quarto giorno consecutivo di superamento del Valore Limite giornaliero del PM10, previsto dalla Direttiva UE per il PM10 sul territorio del Comune di Milano

### **Ritenuto pertanto che**

- Le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

### **Visti pertanto:**

- Il regolamento UE 2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;



- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- L'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022;
- L'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano

#### ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 29/10/2022.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

#### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



ATTO N. ORDS 54

DEL 24/10/2022

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022" tra le squadre "Internazionale Milano F.C." e "F.C. Viktoria Plzen" che si svolgerà il giorno mercoledì 26 ottobre 2022 presso lo Stadio G. Meazza

## IL SINDACO

### Premesso che:

il giorno 26 ottobre 2022 alle ore 18.45 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022" tra le squadre "Internazionale Milano F.C." e "F.C. Viktoria Plzen" per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

### Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

### Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

### Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;



### **Considerato che:**

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

### **Considerato, altresì, che:**

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile; la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;
- all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Attesa** la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

**Valutata** positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

**Ritenuto**, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sottoindicato e ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;





## Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- Il Decreto Prefettizio Fasc. N.12B.2/2013-039960 - AreaI OSP - Prot. n. 364123/2022 del 24/10/2022 – Prot. Uscita n. 0364411 del 24/10/2022

## ORDINA

a partire

**dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza del giorno mercoledì 26 ottobre 2022 fino alle ore 02.00 del giorno giovedì 27 ottobre 2022 all'interno dello stadio G. Meazza:**

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto sportivo;**
2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
5. **Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell'impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di accrediti personali. All'interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.**

## ORDINA ALTRESI'

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**



Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno mercoledì 26 ottobre 2022 fino alle ore 02.00 del giorno giovedì 27 ottobre 2022** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



**ATTO N. ORDS 55**

**DEL 26/10/2022**

Direzione Verde e Ambiente

### **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO :** Modifica e integrazione ordinanza n.53 del 18.10.2022-Parificazione del periodo, degli orari di funzionamento e delle temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Milano

### **IL SINDACO**

#### **Visti**

- L'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020 e l'art. 14 della DGR XI-5360 del 11/10/2021, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020 e l'art. 14 comma 11 della DGR XI-5360 del 11/10/2021, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

#### **Preso atto che**

- Il Comune di Milano è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

#### **Considerato che**

- Il conflitto in Ucraina ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale, e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- L'impianto normativo *supra* ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale e



europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di risorse energetiche devono essere volti alla massima riduzione possibile dei consumi di materie prime in generale, con particolare riferimento al gas naturale, risorsa utilizzata anche per la produzione di quota parte di energia elettrica e calore. Pertanto la riduzione del periodo di esercizio di tutti gli impianti termici, anche alimentati in tutto o in parte da energia elettrica o teleriscaldamento, si ritiene coerente alla *ratio* delle norme e del sistema per favorire la diminuzione della domanda di gas naturale;

### Visti conseguentemente

- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- Il DM 383 del 6/10/2022 che specifica le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023, riducendo di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile, riducendo altresì di 1°C i valori di temperatura dell'aria indicati all'art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013;

### Vista altresì

- La D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da COVID-19", in attuazione dell'Accordo di bacino padano, è stato aggiornato il sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto prevedendo misure temporanee antismog che possono essere attivate tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno;

### Richiamata

- L'Ordinanza sindacale n.53 del 18/10/2022 avente ad oggetto "Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Milano – Posticipo dell'attivazione al 29/10/2022" con la quale è stato indicato il giorno 29.10.2022 come data utile all'accensione per gli impianti a combustione;

### Considerato altresì che

- Il Comune di Milano è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha approvato il Piano Aria e Clima con Determina n. 4 del 21/02/2022;
- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- A partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si sono cominciati a verificare superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, come solitamente accade nella stagione autunnale e invernale, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;
- Durante la stagione termica 2021/2022 sono state attivate n. 2 volte per un periodo di 21 giorni complessivi le misure emergenziali di cui alla D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020,



per l'attuale stagione termica in data 17 ottobre 2022 è già stato attivato il protocollo di primo livello di cui alla succitata D.G.R.;

### **Tenuto conto che**

- Il D.Lgs 383/2022 è applicabile per i soli impianti termici alimentati a gas naturale e l'ordinanza sindacale n.53 del 18.10.2022 posticipa il periodo di accensione per i soli impianti termici a combustione;
- La diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti, non solo per quelli alimentati a gas naturale, contribuisce al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano oltre a rappresentare un risparmio economico per le famiglie in quanto anche per gli impianti alimentati prevalentemente da energie rinnovabili o teleriscaldamento non tutta l'energia necessaria al loro funzionamento è prodotta senza l'ausilio di gas naturale o altri combustibili fossili;
- Sulla base delle diverse normative e disposizioni intervenute il regime attuale di gestione degli impianti termici prevede orari e temperature diverse in dipendenza della tipologia dell'impianto, creando una situazione di difficoltà nella lettura normativa oltre che di disomogeneità di trattamento;
- Per quanto concerne gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera, il funzionamento discontinuo impedisce il raggiungimento della temperatura di comfort a causa dell'eccesso di inerzia termica propria delle strutture cementizie, pertanto si ritiene necessario recepire per tutti gli impianti sopra citati, compresi quelli alimentati a gas naturale, la deroga già prevista dalla DGR 3502/2020 art. 7 punto 11 lett. C e dalla DGR XI-5360 del 11/10/2021 art. 14 comma 9 lettera c), limitatamente alla durata giornaliera di attivazione dell'impianto.

### **Ritenuto pertanto**

- necessario uniformare i criteri oggi vigenti per la gestione e il controllo degli impianti termici nel territorio comunale, al fine della semplificazione e chiarezza normativa e omogeneità di trattamento dei cittadini, unificando per tutti gli impianti non solo il periodo annuale di riscaldamento ma anche la durata giornaliera di attivazione e le temperature ambientali massime consentite;

### **Ritenuto pertanto che**

- Le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020 e l'art. 14 comma 11 della DGR XI-5360 del 11/10/2021;

### **Visti pertanto:**

- Il regolamento UE 2022/1369;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- Il DPR n. 74/2013;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- L'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- L'art. 14 della DGR XI-5360 del 11/10/2021;
- Il DM 383 del 6/10/2022;

- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano

## **ORDINA**

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio per le seguenti condizioni di esercizio.:

- a. la riduzione del periodo di esercizio dal 03.11.2022 al 07.04.2023.
- b. funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, ad eccezione degli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- c. riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 e dalla DGR 5360/2021 al punto 14 comma 1 ossia 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

Sono fatte salve le deroghe vigenti:

- per gli impianti alimentati NON a gas disciplinate dalla DGR 3502/2020;
- per gli impianti alimentati a gas naturale disciplinate dal D.M. 383/2022 eccettuato quanto sopra disposto al punto b) per gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it) ove verranno riassunte a favore della cittadinanza le misure vigenti.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



ATTO N. ORDS 57

DEL 28/10/2022

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Misure temporanee, sino al 31 marzo 2023, per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/3606 del 28 settembre 2020.

**VALIDITA':** fino al 31/03/2023

## IL SINDACO

### Visto:

- l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 9 giugno 2017 (di seguito per brevità "Accordo di Programma di bacino padano"), sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento, nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni, avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea e attualmente pendenti.

### Considerato che:

- tale Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno, da parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure di competenza.
- l'art. 2 del suddetto Accordo individua gli impegni a carico delle Regioni firmatarie e in particolare *omissis* alla lett. a) individua per le limitazioni strutturali della circolazione il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno.



- con Deliberazione n. X/7095 del 18.09.2017, Regione Lombardia ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 2, lett. o) dell'Accordo di Programma, prevedendo l'attivazione aggiuntiva di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, quale semestre di applicazione delle misure per il miglioramento dell'aria in ragione dell'applicazione coordinata e congiunta dei provvedimenti di limitazione della circolazione con le altre Regioni del bacino padano previsto dall'Accordo di Programma.
- con la medesima Deliberazione n. X/7095 del 18.09.2017, e successive modifiche intervenute, sono stati altresì determinati i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti da applicare, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, previa emanazione di ordinanza sindacale.
- la medesima D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017 ha previsto due tipologie di misure per il miglioramento della qualità dell'aria:
  - misure di tipo strutturale, la cui attuazione ed applicazione discende direttamente dal medesimo provvedimento regionale;
  - misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, da attuare previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati.
- Regione Lombardia ha successivamente adottato, in data 28.09.2020, la Deliberazione n. XI/3606 avente ad oggetto "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19" con cui ha approvato:
  - l'Allegato 1, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli e che modifica, sostituendolo integralmente, l'Allegato 1 alla d.G.R. 2055/2019, a decorrere dal 11 gennaio 2021;
  - l'Allegato 2, che individua le soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e che modifica e sostituisce l'Allegato 3 alla d.G.R. 2055/2019, a decorrere dal 11 gennaio 2021;
  - l'Allegato 3, che definisce disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio MoVe-In e che integra le disposizioni di cui alla d.G.R. n. 3102 del 5/5/2020;
  - l'Allegato 4, che definisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art. 2 dell'Accordo di bacino padano e che modifica e sostituisce, a decorrere dal 11 gennaio 2021, l'Allegato 2 alla d.G.R. n. 7095 del 18/9/2017 come integrato dalla d.G.R. n. 712 del 30/10/2018;
- la Regione Lombardia, con ordinanza del Presidente di Regione n. 675 del 8 gennaio 2021, ha disposto che la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita



dall'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, sia applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (31 marzo 2022).

- Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6545 del 20 giugno 2022 ha confermato l'avvio delle limitazioni permanenti per i veicoli di classe ambientale Euro 4 diesel già introdotte dalla D.G.R. n. 3606/2020 nel semestre invernale (dal primo ottobre al 31 marzo di ogni anno) in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 a partire dal 1 ottobre 2022.

#### **Ritenuto di:**

- confermare il PM10, così come risultante dall'Allegato 4 alla D.G.R. n. 3606/2020, quale inquinante da monitorare ai fini dell'attivazione di misure temporanee, in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico fisica.
- Considerato pertanto che:
- il meccanismo di attivazione delle misure temporanee omogenee resta invariato e si articola su due livelli così individuati, ora, nell'allegato 4 della D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020:
  - primo livello: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee vengono attivate il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì);
  - secondo livello: attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee vengono attivate il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì);
- per concentrazione di PM10 si intende la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle, così come stabilito nell'Allegato 4 alla D.G.R. n 3606/2020;
- le misure temporanee omogenee si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni interessati, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m<sup>3</sup>) come sopra indicato;
- i dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed ARPA Lombardia. L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;



- le suddette misure restano in vigore fino al verificarsi delle condizioni di rientro del livello di criticità, sulla base della verifica effettuata quotidianamente di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

#### Visti:

- la Deliberazione n. XI/3606 del 28.09.2020 avente ad oggetto “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all’emergenza sanitaria da Covid-19”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6545 del 20 giugno 2022 “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid – 19 – Ulteriori disposizioni concernenti il servizio move – in modifica di alcune disposizioni della D.G.R. n. 3606/2020”;
- l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
- la Legge Regionale n° 24/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente" e la successiva Legge Regionale n° 38/2015 “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti economico, sociale e territoriale”;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2017 n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- l’art. 50 comma 5 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
- l’art. 44 dello Statuto del Comune di Milano;
- l’art.3 del Regolamento della Qualità dell’Aria del Comune di Milano recante limitazioni d’uso degli impianti termici civili;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6.10.2022 sulle modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023;
- l’Ordinanza Sindacale n. 53 del 18.10.2022 avente ad oggetto la “riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Milano – Posticipo dell’attivazione al 29/10/2022”, così come modificata e integrata dall’Ordinanza Sindacale n. 55 del 26.10.2022;

#### ORDINA

dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della presente ordinanza e sino al 31 marzo 2023:

1. che dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nelle stazioni di riferimento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, calcolato come meglio specificato nelle premesse, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo per l’attivazione delle misure) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore, il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure definite di 1° livello:
  - a. in aggiunta ai divieti disposti dall’Allegato 1 della D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020[1], si applica il seguente divieto di circolazione, previsto dall’Allegato 4, punto b.1 della richiamata D.G.R.:  
NELLE GIORNATE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSE QUELLE FESTIVE

INFRASETTIMANALI dalle ore 8.30 alle ore 18.30, ai veicoli trasporto persone di categoria M1 alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, con FAP.  
DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI dalle ore 8.30 alle ore 18.30, ai veicoli trasporto persone di categoria M1 alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, con e senza FAP

Si applicano, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, le esclusioni e deroghe previste dall'Allegato 4 alla D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020, che si riportano integralmente nel documento allegato alla presente ordinanza (Allegato 1) rispettivamente ai paragrafi B) e C).

- b. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali *omissis* rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet (come da Allegato 4, punto b.2, D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020). La disposizione di cui alla suddetta lett. b) si applica, fatte salve le vigenti disposizioni comunali di cui all'art.3 del Regolamento per la Qualità dell'Aria e quelle relative alla "Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Milano – Posticipo dell'attivazione al 29/10/2022" di cui all'Ordinanza Sindacale n.53/2022, così come modificata e integrata dall'Ordinanza Sindacale n. 55 del 26.10.2022;
- c. divieto assoluto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...) di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco (come da Allegato 4, punto b.3, D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020);
- d. riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C (come da Allegato 4, punto b.4, D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020).
- Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto d) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:
- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  - E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
  - E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.

La disposizione di cui alla suddetta lett. d) si applica, fatte salve le vigenti disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n.383/2022 e le vigenti disposizioni comunali relative alla "Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Milano – Posticipo dell'attivazione al 29/10/2022" di cui all'Ordinanza Sindacale n.53/2022, così come modificata e integrata dall'Ordinanza Sindacale n. 55 del 26.10.2022.

- e. divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di fermarsi e di sostare con il motore acceso (come da Allegato 4, punto b.5, D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020);
- f. divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (come da Allegato 4, punto b.6, D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020).

Le suddette misure di 1° livello restano in vigore fino al verificarsi delle condizioni di rientro del livello di criticità, sulla base della verifica effettuata quotidianamente di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

2. Che dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nelle stazioni di riferimento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione PM<sub>10</sub>, calcolato come meglio specificato nelle premesse, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo per l'attivazione delle misure) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore, il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure omogenee e temporanee, definite di 2° livello:

2.1 Si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto 1) da a) a f) con le seguenti estensioni:

- g. in aggiunta ai divieti disposti dall'Allegato 1 della D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020<sup>1</sup> si applica il seguente divieto di circolazione, previsto dall'Allegato 4, punto b.9 della richiamata D.G.R.:

NELLE GIORNATE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSE QUELLE FESTIVE INFRASETTIMANALI dalle ore 8.30 alle ore 18.30, a tutti i veicoli alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, con FAP.

DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI dalle ore 8.30 alle ore 18.30, a tutti i veicoli alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, con e senza FAP.

Si applicano, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, le stesse esclusioni e deroghe richiamate al punto 1.a) ed indicati nel documento allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO 1), rispettivamente ai paragrafi B) e C);

- h. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet (come da Allegato 4, punto b.10, D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020).

La disposizione di cui alla suddetta lett. h) si applica, fatte salve le vigenti disposizioni comunali di cui all'art.3 del Regolamento per la Qualità dell'Aria e quelle relative alla "Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Milano – Posticipo dell'attivazione al 29/10/2022" di cui all'Ordinanza Sindacale n.53/2022, così

come modificata e integrata dall'Ordinanza Sindacale n. 55 del 26.10.2022.

Le suddette misure di 2° livello restano in vigore fino al verificarsi delle condizioni di rientro del livello di criticità, sulla base della verifica effettuata quotidianamente di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

#### AVVERTE CHE

- il divieto di circolazione, di cui ai punti a) e g) si applica, come previsto in Allegato 1 della D.G.R. n. 3606/2020, all'intera rete stradale ricadente nell'area urbana del Comune, con l'esclusione dei tratti stradali indicati in Allegato 1 alla presente Ordinanza, al paragrafo A) "Ambito Territoriale di applicazione";
- l'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e g) sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D. Lgs. 285/92 e s.m.i;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e h) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Milano, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

#### AVVISA CHE

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati delle stazioni di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ossia da nessuna allerta al primo livello e dal primo livello al secondo livello), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, le misure relative al nuovo livello, inteso sia come primo che come secondo, NON si attivano e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, meglio specificato in premessa, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Il RIENTRO da un livello di criticità qualunque esso sia (primo o secondo livello) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

1. si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ;
2. la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Il rientro dall'applicazione delle misure di primo e di secondo livello, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, meglio specificato in premessa, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa, ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengono conto di eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti. Alla tempestiva comunicazione dell'esito delle suddette valutazioni provvede Regione Lombardia con apposito comunicato, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati, potenziando i relativi controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

[1] L'Allegato 1 alla D.G.R. n. 3606 del 28.09.2020 prevede, a decorrere dall'11 gennaio 2021, le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

AUTOVEICOLI (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D. LGS. N.285/92, CODICE DELLA STRADA) AD ESCLUSIONE DEI VEICOLI DI CATEGORIA M3 DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO UTILIZZATI PER IL TPL: nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, non possono circolare i seguenti autoveicoli:

- dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno:
- autoveicoli non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 benzina o diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/ fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 3 diesel");
- dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno:
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. anti-particolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 4 diesel").

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 285/92, CODICE DELLA STRADA) A DUE TEMPI:

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, è vigente fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;
- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1, è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, dal 1° ottobre fino al 31 marzo di ogni anno.

AUTOBUS DI CATEGORIA M3 (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 285/92, CODICE DELLA STRADA) DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL): è vigente il fermo permanente tutto l'anno, da lunedì alla domenica, dalle 00.00 alle 24.00, per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 diesel");
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel").

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



**ALLEGATO 1 all'ordinanza sindacale avente ad oggetto: Misure temporanee, sino al 31 marzo 2023, per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/3606 del 28 settembre 2020.**

**A) Ambito territoriale di applicazione**

Il divieto di circolazione, di cui ai punti *a)* ed *g)* dell'ordinanza di cui all'oggetto, si applica, come previsto in Allegato 1 della D.G.R. n. 3606/2020, all'intera rete stradale ricadente nell'area urbana del Comune, con l'esclusione:

- 1) delle autostrade;
- 2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
- 3) dei tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti 1) e 2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, ove ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente ambito di applicazione, così identificati:
  - Cascina Gobba: Via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore;
  - Forlanini: Viale E. Forlanini;
  - San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paulese;
  - Bisceglie: Via Pertini, Via Parri fino al parcheggio Bisceglie;
  - Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Sottopasso Kennedy, Via Sant'Elia fino all'imbocco con Via Natta;
  - Molino Dorino e San Leonardo: strada di collegamento della Nuova Strada Regionale Molino Dorino/A8 da Molino Dorino all'Autostrada dei Laghi A8, Via Gallarate fino all'intersezione con la carreggiata congiungente Via Appennini, Via Appennini fino all'incrocio con Via Borsa, Via Borsa fino al parcheggio San Leonardo;
  - Famagosta: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta;
  - tratto stradale di Via Giuseppe Ripamonti, compreso tra il confine con il Comune di Opera e la Via Gagini (parcheggi posti in corrispondenza del capolinea tramviario);
  - tratto stradale compreso tra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea della linea automobilistica del trasporto pubblico locale in Via Jemolo e più precisamente: Via Guascona – Via Martirano (tratto compreso tra Via Guascona e Via Assiano)- Via Assiano (tratto compreso tra Via Martirano e Via Mosca) – Via Jemolo (tratto compreso tra Via Moltoni e Via Assidano).

**B) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione**

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas), alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme



del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

#### C) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nella D.G.R. n. 3102 del 5 maggio 2020 e nell'allegato 3 della D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020, come integrate dalla D.G.R. n. XI/6545 del 20 giugno 2022;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

Il Direttore di Direzione Mobilità  
 Ing. Stefano Riazzola  
 (firmato digitalmente)





Il Responsabile del Procedimento  
Il Direttore di Direzione Verde e Ambiente  
Dott. Angelo Pascale  
*(firmato digitalmente)*

Comune di Milano - Rep. ORDS 28/10/2022.0000057.I.2 - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



ATTO N. ORDS 59

DEL 31/10/2022

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022" tra le squadre "A.C. Milan" e "F.C. Red Bull Salzburg" che si svolgerà il giorno mercoledì 02 novembre 2022 presso lo Stadio G. Meazza

## IL SINDACO

### Premesso che:

il giorno 02 novembre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per i gironi della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022" tra le squadre "A.C. Milan" e "F.C. Red Bull Salzburg" per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

### Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

### Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

### Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;



### **Considerato che:**

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

### **Considerato, altresì, che:**

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile; la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;
- all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Attesa** la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

**Valutata** positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

**Ritenuto**, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sottoindicato e ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;



## Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- Il Decreto Prefettizio Fasc. N.12B.2/2013-039960 AreaI OSP - Prot. n. 2022-373669 – Prot. Uscita n. 373781 del 31/10/2022

## ORDINA

a partire

**dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza del giorno mercoledì 02 novembre 2022 fino alle ore 02.00 del giorno giovedì 03 novembre 2022 all'interno dello stadio G. Meazza:**

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto sportivo;**
2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
5. **Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell'impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di accrediti personali. All'interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.**

## ORDINA ALTRESI'

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**



Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno mercoledì 02 novembre 2022 fino alle ore 02.00 del giorno giovedì 03 novembre 2022** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



**ATTO N. ORDS 62**

**DEL 02/12/2022**

### **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO :** Ordinanza per la bonifica di ordigni bellici rinvenuti in Via Rubattino 95.

**VALIDITA':** dal 04/12/2022 fino al 04/12/2022

#### **IL SINDACO**

##### **Premesso che**

- Durante le operazioni di movimento terra sono stati rinvenuti nel Comune di Milano, presso l'area di cantiere «Cantiere Noldem», all'interno dell'Ex Area Innocenti, sita in via Rubattino n. 95, n. 3 ordigni bellici per i quali si rende necessario procedere alle operazioni di disinnescamento e brillamento;
- la Prefettura di Milano, in sede di tavolo di coordinamento per la bonifica di ordigni bellici, in data 24 novembre u.s. ha stabilito le modalità e le competenze per le operazioni di bonifica;

##### **Vista**

- la relazione tecnica del 10°Reggimento Genio Guastatori Prot. n. 0379997 del 04/11/2022, nonché il documento di sintesi prodotto dal medesimo Reggimento in seguito alla riunione di coordinamento del 24 novembre sopra citata;
- la comunicazione della Prefettura di Milano relativa alla pianificazione operativa di "Bonifica degli ordigni bellici rinvenuti presso l'area "Ex Innocenti " di via Rubattino, 95, a Milano", Prot. n. 0415442 del 30/11/2022;
- il decreto del Prefetto della Provincia di Milano di approvazione della "Pianificazione operativa per l'intervento di Bonifica occasionale relativa agli ordigni rinvenuti nell'area "Ex Innocenti " di via Rubattino, 95 - Comune di Milano" Fasc. 25261-2022 cat.20.2.11.2 del 30 novembre 2022;
- il documento definitivo di pianificazione operativa che unifica le indicazioni di Prefettura di Milano - Ufficio territoriale del Governo, il 10° Reggimento Genio Guastatori e la

**Preso atto:**

- che le operazioni di bonifica degli ordigni si svolgeranno in tre fasi come segue:
  1. despolettamento degli ordigni sul luogo di rinvenimento, a partire dalle ore 7.30 del 04/12/2022;
  2. trasporto degli stessi in un'area idonea al brillamento, individuata in altro comune;
  3. brillamento in tre distinte buche/fornelli appositamente predisposti nell'area sopra citata presso altro comune, nella giornata di lunedì 05/12/2022

**Atteso che**

- le operazioni di bonifica che interessano l'area di cui trattasi, ossia la fase 1 di despolettamento, sono state programmate per la giornata di domenica 04 dicembre 2022 a partire dalle ore 07:30 e fino a cessate esigenze, stimate presumibilmente entro le ore 15:00;

**Considerato che**

- l'Autorità militare, a titolo precauzionale e a tutela della privata e pubblica incolumità ritiene necessario, durante le fasi di despolettamento del suddetto ordigno, procedere all'evacuazione di persone, animali e cose per un raggio di 468 metri dal luogo di despolettamento (all'interno dello stesso cantiere ove è stato effettuato il ritrovamento);
- che pertanto, secondo le indicazioni fornite dagli specialisti dell'Esercito, tutti i beni mobili dovranno essere rimossi e posizionati fuori dal raggio di sicurezza di m. 468 ;
- che in caso contrario, sotto la responsabilità del proprietario, tali beni potranno essere posizionati in strutture sicure, le cui porte e finestre dovranno essere lasciate aperte e tamponate con sacchetti di sabbia e i vetri dovranno essere nastrati per evitare la formazione di schegge dovute all'onda di sovrappressione fino a cessate esigenze;

**Considerato altresì che**

- il tratto di strada interessato dovrà essere interdetto al traffico veicolare e pedonale dalle ore 06:00, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle operazioni, fino a cessate esigenze, con conseguente deviazione dei percorsi dei mezzi di trasporto pubblico, e che al fine di garantire il transito e la sosta dei mezzi di soccorso, impegnati durante le attività di bonifica, tutta l'area interessata, circostante il civ. 95 di Via Rubattino per un raggio di m.468 dovrà essere interdetta ai veicoli e alle persone;
- La Polizia Locale provvederà alle necessarie chiusure delle vie di accesso all'area interessata vietando l'ingresso e lo stazionamento ai veicoli e alle persone secondo le modalità individuate in sede di tavolo tecnico presso la Prefettura, sopra citato;

**Attesa**

- la necessità di effettuare un'adeguata opera di sensibilizzazione nei confronti della popolazione locale per evitare che persone estranee alle operazioni di pertinenza della Forza Armata, vengano accidentalmente a trovarsi all'interno dell'area di rispetto;

**Visti:**



- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 54 commi 2 e 4;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e relativo regolamento di attuazione (DPR 495/1992) e loro s. m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”.

## **ORDINA**

**dalle ore 06:00 del giorno domenica 04 dicembre e fino a cessate esigenze**

1. l'evacuazione di persone, animali e cose per un raggio di 468 metri dal luogo di despolettamento (all'interno dello stesso cantiere ove è stato effettuato il ritrovamento);
2. in caso di posizionamento di alcuni beni mobili all'interno dell'area, in strutture sicure, sotto la responsabilità dei proprietari, l'apertura, la nastratura dei vetri e il tamponamento con sacchetti di sabbia di porte e finestre di dette strutture;
3. la chiusura delle vie di accesso all'area interessata vietando l'ingresso e lo stazionamento ai veicoli e alle persone secondo le modalità individuate in sede di tavolo tecnico presso la Prefettura, sopra citato, a cura della Polizia Locale;

## **ORDINA ALTRESÌ**

- ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

## **DISPONE**

- che il presente provvedimento, preventivamente condiviso con la Prefettura di Milano, sia pubblicato all'Albo Pretorio on line con efficacia notiziale, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a chiunque spetti osservare e far osservar e la presente ordinanza;

## **AVVERTE**

- che, l'inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'ex art. 650 del Codice Penale;

## **INCARICA**

il Direttore dell'Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile:

1. di costituire in loco un Posto di Comando Avanzato (PCA);
2. di partecipare, alle operazioni per i possibili interventi di carattere assistenziale, per il tempo necessario alle operazioni di despolettamento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

- ricorso avanti al T. A.R. della Lombardia entro 60 giorni, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Milano entro 30 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla notificazione/pubblicazione della presente ordinanza.





**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Piva Antonella - Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile

Comune di Milano - Rep. ORDS 02/12/2022.0000062.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art . 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano



ATTO N. ORDS 64

DEL 15/12/2022

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza per la tutela del decoro urbano e dell'ambiente in via Padova, in viale Monza e nelle vie ad esse limitrofe

**VALIDITA':** dal 19/12/2022 fino al 17/01/2023

### IL SINDACO

**Considerato che** la Polizia Locale:

- nelle date 18 settembre 2022 e 16 ottobre 2022 ha effettuato nelle prime ore del mattino (ore 05.00) una ricognizione dell'intera via Padova e delle vie limitrofe;
- in data 23 novembre 2022 ha eseguito nelle prime ore del mattino (ore 05.00) un ulteriore sopralluogo dell'intera via Padova e delle vie limitrofe nonché di viale Monza nel tratto stradale compreso tra Piazzale Loreto fino al primo tunnel all'angolo di via Giacosa, Via Martiri Oscuri, Via Spoleto, Via Venini da via Varanini fino a via Popoli Uniti e Via Varanini fino a Piazza Morbegno;

accertando che sui marciapiedi e sulla carreggiata erano presenti numerose bottiglie in vetro;

**Preso atto che** di tali sopralluoghi la Polizia Locale ha redatto dei rapporti completi di fotografie conservati agli atti presso la Polizia Locale che documentano lo stato dei luoghi ed il conseguente degrado urbano non occasionale determinato dall'abbandono incontrollato sulla pubblica via di bottiglie in vetro;

**Considerato altresì che** tale abbandono incontrollato di bottiglie di vetro è stato accertato alle ore 05.00 dei giorni sopraindicati dalla Polizia Locale che ha raccolto elementi probatori sufficienti a far ritenere che le bottiglie in vetro siano state acquistate presso le attività commerciali ed i pubblici esercizi che prolungano la propria attività nelle ore serali e notturne nelle vie sopra indicate;

**Ritenuto che** la vendita per asporto delle bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro avviene soprattutto nelle ore serali e notturne e, come accertato dalla Polizia Locale, tali bevande vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, nelle vie e piazze, determinando



schiamazzi che disturbano il riposo notturno dei residenti, generando pregiudizio per la sicurezza dei luoghi e delle persone oltre che abbandonando al suolo le relative bottiglie in vetro con ricadute negative sul decoro urbano e l'igiene pubblica;

**Preso atto che** nell'elenco (Allegato 1) e nella corrispondente planimetria (Allegato 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate le vie ove avrà vigore il provvedimento de quo;

**Rilevato che:**

- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire obiettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro possono essere utilizzati come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate o comunque possono facilitare la commissione di reati;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici, street food e venditori in forma itinerante;

**Considerato** che i residenti hanno lamentato tale fenomeno di degrado urbano;

**Considerato altresì che** tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, anche reiterate nel tempo, determina danno al decoro urbano con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

**Atteso che**, al fine di garantire nelle vie di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, il decoro urbano e l'igiene pubblica nonché la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, si rende necessario adottare dei provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria e degrado nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**Considerato, altresì, che:**

- ricorre la necessità di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare in primis l'incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Vista** la necessità di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure di prevenzione situazionale, finalizzate a limitare nelle vie in oggetto la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;



- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

### ORDINA

**Dalle ore 00.01 di lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 24.00 di martedì 17 gennaio 2023, i seguenti divieti:**

- 1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo in via Padova, in viale Monza e nelle vie ad esse limitrofe come individuate nell'elenco (Allegato 1) e nella planimetria (Allegato 2) allegate al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food, vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro. E' consentita la somministrazione e la vendita solo in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;**
- 2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo è consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di qualsiasi bevanda in bottiglie e contenitori di vetro.**

### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.



Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 24.00 di martedì 17 gennaio 2023 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



## Allegato 1

**Elenco delle vie entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro**

Le vie indicate con la dicitura "compresa nell'area" sono interessate dai divieti previsti dall'Ordinanza.

ELENCO STRADE	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
Via Padova	Compresa nell'area
Via Bambaia	Compresa nell'area
Via Marco d'Alviano	Compresa nell'area
Via Luigi Pasteur	Compresa nell'area
Via Cecilio Stazio	Compresa nell'area
Via Dei Transiti	Compresa nell'area
Piazzetta Dei Transiti	Compresa nell'area
Via Predabissi	Compresa nell'area
Via Giacosa	Compresa nell'area
Via Conegliano	Compresa nell'area
Via Fanfulla da Lodi	Compresa nell'area
Via Giorgio Chavez	Compresa nell'area
Via Arquà	Compresa nell'area
Via Mosso	Compresa nell'area
Via Clitumno	Compresa nell'area
Via Esterle	Compresa nell'area
Via Cambini	Compresa nell'area
Via Cavezzali	Compresa nell'area
Via Anacreonte	Compresa nell'area
Via Mamiani	Compresa nell'area
Via Piattoli	Compresa nell'area
Via Scutari	Compresa nell'area
Via Atene	Compresa nell'area
Via Prinetti	Compresa nell'area
Via Bengasi	Compresa nell'area
Via Toselli	Compresa nell'area
Via Benadir	Compresa nell'area
Via Agordat	Compresa nell'area
Via Giuba	Compresa nell'area
Via Treviso	Compresa nell'area



## Allegato 1

Via Don Orione	Compresa nell'area
Via Perticari	Compresa nell'area
Via Celentano	Compresa nell'area
Via De La Salle	Compresa nell'area
Via Arici	Compresa nell'area
Via Dal Pozzo Toscanelli	Compresa nell'area
Via Cesarotti	Compresa nell'area
Via Angelo Emo	Compresa nell'area
Via Jacopo Vittorelli	Compresa nell'area
Via Pieri	Compresa nell'area
Via Rovigo	Compresa nell'area
Via Giulietti	Compresa nell'area
Via Adriano (da via Padova a via Brambilla)	Compresa nell'area
Viale Monza (da P.za Loreto a via Giacosa)	Compresa nell'area
Via Martiri Oscuri	Compresa nell'area
Via Spoleto	Compresa nell'area
Via Varanini (da Viale Monza a P.za Morbegno)	Compresa nell'area
Via Venini (da via Varanini a Via Popoli Uniti)	Compresa nell'area



Planimetria



Comune di Milano - Rep. ORD. 15/12/2022-0000064-1 - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitate ai sensi dell'art . 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano





ATTO N. ORDS 65

DEL 30/12/2022

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza per la tutela del decoro urbano e dell'ambiente in occasione della notte di San Silvestro 2022 e Capodanno 2023

**VALIDITA':** dal 31/12/2022 fino al 01/01/2023

### IL SINDACO

**Considerato che** il giorno 31 dicembre 2022 nella notte di S. Silvestro nell'area delimitata dalle seguenti arterie viarie: viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, via Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi, viale Misurata per il Capodanno si prevede una notevole affluenza di persone;

#### Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche di safety e di security meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica;
- al fine di consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento di presenze di persone sul territorio;
- il deposito e l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie ed in genere di contenitori di vetro costituisce oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate o comunque possono facilitare la commissione di reati;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è connesso alla vendita di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici, street food e venditori in forma itinerante e a posteggio fisso;

**Considerato che** nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di tutelare il decoro urbano, la



vivibilità e la fruibilità degli spazi pubblici, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso improprio di contenitori in vetro di qualsiasi tipologia;

**Considerato, altresì, che** i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

**Valutata** positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela del decoro urbano, della vivibilità e della fruizione degli spazi pubblici;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- tutela della salute;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro;

**Considerato** che presso la Prefettura di Milano in data 29 dicembre 2022 si è tenuta la seduta del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica;

**Ritenuto**, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e negli orari sotto indicati e ritenuti necessari ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di cittadini, nell'area delimitata dalle seguenti arterie viarie: viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, via Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi, viale Misurata;

**Atteso che**, al fine di garantire nell'area sopra citata il decoro urbano e l'igiene pubblica, si rende necessario adottare dei provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria e degrado nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;



- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

## **ORDINA**

**in Milano, nell'area delimitata dalle seguenti arterie viarie:**

viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, via Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi, viale Misurata

**dalle ore 18.00 di sabato 31 dicembre 2022  
fino  
alle ore 06.00 di domenica 1 gennaio 2023**

- 1. il divieto di vendere, distribuire o somministrare anche gratuitamente, bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine anche per asporto rivolto a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante o con posto fisso e street food;**
- 2. il divieto di somministrare e vendere bevande superalcoliche sia in forma fissa che ambulante;**
- 3. E' consentita, nel periodo e nell'arco orario considerato, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica;**
- 4. E' consentito all'interno dei pubblici esercizi e nelle pertinenze esterne date in concessione per il servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.**

## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 18.00 di sabato 31 dicembre 2022 fino alle ore 06.00 di domenica 1 gennaio 2023 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).



Comune di Milano - Rep. ORDS 30/12/2022.0000065.I. - Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art . 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*